

Antonio Ruggeri

**La Corte costituzionale, la “logica” del caso e la motivazione insufficiente
(dialogando con alcuni matematici sulla [sent. n. 310 del 2010](#))**

SOMMARIO: 1. L’antefatto. – 2. Accezione formale *versus* accezione sostanziale di “decisione” della Corte, il doppio volto della certezza del diritto e dei diritti costituzionali, il passaggio dalla logica formale-astratta alla logica concreta, che guarda ai casi secondo i valori. – 3. La coerenza in funzione della certezza e le sue plurime espressioni, gli usi dei precedenti fatti nel corso delle esperienze della giustizia costituzionale, le tecniche decisorie adoperate per somministrare giustizia (con specifico riguardo ai giudizi secondo ragionevolezza). – 4. Il caso definito da [Corte cost. n. 310 del 2010](#), le tecniche decisorie messe in atto, le aporie di costruzione rese manifeste dal loro non in tutto lineare e complessivamente appagante utilizzo. – 5. Una succinta notazione finale (ancora a riguardo del ruolo giocato dal “dialogo” tra le Corti a sostegno della parte motiva delle decisioni dalle stesse adottate).

1. L’antefatto

Questo scritto nasce da un inusuale esperimento, concretatosi nel tentativo fatto da cultori di discipline molto lontane l’una dall’altra, la matematica e il diritto (e, segnatamente, il diritto costituzionale), di avviare un confronto tra i rispettivi metodi e strumenti di lavoro e, prima ancora, gli abiti mentali di cui essi sono espressione, verificando se si dia spazio per una fruttuosa, reciproca comunicazione e cooperazione.

Confesso di aver molto esitato prima di accogliere l’invito rivoltomi dai colleghi della scienza esatta per antonomasia a sottoporre ad esame congiunto una pronunzia della Corte costituzionale: non già perché mi ritenessi geloso custode di un ambito materiale di esperienza a fronte di quella che, a prima vista, poteva esser intesa quale una vera e propria invasione di campo, quanto piuttosto perché ho sempre pensato che l’idea di rileggere una decisione della Corte con lenti forgiate al di fuori delle discipline giuridiche (e, ancora più

largamente, delle discipline umano-sociali) sia cosa palesemente priva di senso. E, tuttavia, non mi sono voluto sottrarre alla sfida, vuoi per la curiosità che tutto ciò che è nuovo ha sempre in me suscitato e vuoi anche perché, per mio costume, considero scorretta ogni forma di preorientamento metodico. Mi sono dunque detto che, solo dopo averci provato, avrei potuto avere conferma dell'insuccesso dell'iniziativa.

La scelta della decisione è caduta sulla [sent. n. 310 del 2010](#) ed – avverto – non è stata fatta da me; la decisione stessa, poi, non è di sicuro tra quelle che saranno ricordate per aver fatto la storia della Corte e della sua giurisprudenza: molte altre, dunque, avrebbero potuto, forse con ancora maggior giovamento, essere prese in esame. I matematici mi hanno quindi fatto pervenire i loro rilievi che, in buona sostanza, hanno investito praticamente in ogni sua parte la sentenza, rilievi che mi sforzo ora di rappresentare nel modo più fedele possibile (e sia pure con la necessaria sintesi), curando perciò di non deformarne il senso. Si è poi svolto il 21 giugno 2012 un seminario presso l'Università di Salerno, nel corso del quale non mi sono limitato a soffermarmi sui quesiti fattimi, avendo ritenuto opportuno inscrivere in una cornice più larga, facendo precedere e seguire le mie risposte da alcune notazioni di ordine generale, a mia opinione indispensabili per un adeguato inquadramento delle questioni trattate ed un proficuo andamento dell'incontro. Ho, nondimeno, ritenuto opportuno riprodurre – in più punti e almeno *per essentialia* – in questa mia esposizione il taglio “dialogico” che ha caratterizzato lo svolgimento dei nostri lavori, soprattutto allo scopo di rendere ancora più comprensibile il senso di alcune mie osservazioni.

Anticipo subito l'esito dell'incontro, per come mi pare meriti di essere valutato e per ciò che esso ha per me rappresentato, nella consapevolezza che, con ogni probabilità, rimarrà tuttavia un *unicum* nelle mie esperienze di carattere scientifico. Ed è che, *nell'insieme*, resto persuaso che l'apporto che ciascuno di noi può dare agli altri non è, per vero, particolarmente consistente¹, mentre – com'è chiaro – è di gran lunga maggiore quello che può aversi (e, non di rado, effettivamente si ha) tra cultori di discipline diverse ma dalla comune appartenenza all'ambito delle scienze umano-sociali. Mi corre, ad ogni buon conto, l'obbligo di riconoscere che è proprio grazie a quest'incontro che ho potuto rileggere sotto

¹ ... soprattutto, tale è quello che noi siamo in grado di dare agli altri. Non credo, infatti, che le nostre riflessioni possano giovare a risolvere problemi matematici, mentre la logica applicata a questi ultimi da chi li studia per professione una qualche utilità – come si vedrà – la dà alle nostre analisi. Oltre tutto, i matematici riescono a leggere il linguaggio giuridico, che è in gran parte (e con adattamenti) anche il linguaggio comune, pur fraintendendone alcuni passaggi ovvero ignorandone il retroterra culturale, mentre il simbolismo matematico resta per noi impenetrabile.

una luce diversa la decisione della Corte, che ho visto cioè cose che prima mi erano nascoste e che, con ogni verosimiglianza, non avrei visto senza l'incontro stesso. Non so se, a seguito di esso, i matematici decideranno di andare avanti con l'esperimento, facendo oggetto di studio non già singole pronunzie pescate a caso ma interi indirizzi giurisprudenziali relativi a specifici ambiti materiali. Qualora ciò dovesse aversi, consiglieri di non rinunciare *a priori* alla lettura dei loro scritti bensì di tenerne conto, dal momento che accanto a notazioni per noi di non particolare interesse, persino valutabili come approssimative o ingenuie, possono aversene altre invece meritevoli di ogni considerazione.

2. Accezione formale versus accezione sostanziale di "decisione" della Corte, il doppio volto della certezza del diritto e dei diritti costituzionali, il passaggio dalla logica formale- astratta alla logica concreta, che guarda ai casi secondo i valori

Una appare essere la nota dominante che sta a base e sorregge l'intero ragionamento fatto dai matematici, testimoniando una loro costante preoccupazione, nella quale peraltro si rispecchia l'*habitus* mentale che è loro proprio: quella di mettere a nudo talune carenze (o presunte tali...) della motivazione della decisione, che a dire di questi studiosi avrebbe dovuto dire di più di ciò che ha detto, allo stesso tempo facendo luogo alla definizione di taluni concetti in modo maggiormente puntuale e rigoroso, specificamente apprezzabile al piano della logica formale. Se è vero, come mi è stato fatto notare, che la motivazione deve dare, a un tempo, certezza del diritto e giustizia (*in senso materiale* o, diciamo pure, costituzionale *tout court*), se ne ha che il servizio reso dalla pronunzia in esame ad entrambi i valori suddetti non appare, agli occhi dei colleghi non giuristi, in tutto appagante.

Di qui, il bisogno, da me avvertito, di far subito alcune notazioni di ordine introduttivo e generale al riguardo.

Due quelle di maggior significato.

La prima è che la logica dei giuristi e, più ancora, la logica di un giudice (in specie di un giudice peculiare, qual è la Corte) non è una *logica astratta* bensì una *concreta*. La decisione deve cioè servire al caso, perché il diritto in generale è "scienza pratica", per

riprender l'aureo insegnamento di una non dimenticata dottrina². L'orientamento della decisione verso il caso non deve, tuttavia, portare a mettere da canto taluni schemi di ordine generale messi a punto dalla teoria giuridica e via via affinati con l'uso, attraverso loro collaudate, uniformi applicazioni.

La seconda riguarda il modo stesso di essere della motivazione delle decisioni della Corte, il loro simultaneo e congiunto orientamento verso il valore della certezza del diritto (che ha la sua massima rappresentazione nel suo porsi come certezza del diritto costituzionale) e verso il valore della giustizia (essa pure, al massimo grado, costituzionale).

A prima lettura (ma si tratta, come si passa subito a dire, di una lettura parziale e complessivamente deformante), la Costituzione dà l'impressione di voler anteporre – laddove non sia possibile la pari ed integra salvaguardia dei valori suddetti – la certezza alla giustizia; e, tuttavia, di farlo – per strano che possa sembrare – *proprio* allo scopo di rendere l'ottimale, alle condizioni concretamente date, servizio alla giustizia stessa. Depone in questo senso il principio della non impugnabilità delle decisioni della Corte, di cui all'ultimo comma dell'art. 137 cost., che nella sua più densa accezione parrebbe acquistare il significato di un “non ritorno” delle decisioni stesse, in nome appunto della certezza.

Il punto, in realtà, richiederebbe tutta una serie di avvertenze e precisazioni, delle quali è nondimeno altra la sede³. Non ci si può, comunque, sottrarre all'onere di affrontare, sia pure in modo assai rapido, la questione di fondo: che cos'è una “decisione” della Corte? Se ne deve dare una definizione *in senso formale* ovvero *in senso sostanziale*?

Per il primo corno dell'alternativa, ogni decisione della Corte, *come che sia fatta*, risulterebbe coperta dal disposto costituzionale in parola; per il secondo, di contro, perché si abbia la copertura stessa occorre che si dia una decisione completa dei suoi elementi costitutivi, tra i quali è appunto la motivazione⁴.

² Il riferimento è – com'è chiaro – a S. PUGLIATTI, *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1950, 49 ss.

³ Maggiori ragguagli possono, volendo, aversi dal mio *Storia di un “falso”. L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano 1990, con le ulteriori precisazioni che sono in *Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee*, in AA.VV., *La Corte costituzionale vent'anni dopo la svolta*, a cura di R. Balduzzi-M. Cavino-J. Luther, Torino 2011, 349 ss.

⁴ Rammento solo di sfuggita che una tesi (F. RIGANO, *L'obbligo di motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, in AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Torino 1994, 276 ss.), rimasta tuttavia isolata, ha messo in discussione questa comune credenza, facendosi notare come l'obbligo di motivazione non varrebbe per tutte le decisioni della Corte bensì unicamente per quelle coinvolgenti “questioni di principio”, la cui individuazione peraltro si presenta alquanto problematica

Di qui, la conclusione per cui l'inesistenza della motivazione o – il che è praticamente lo stesso – la sua insufficienza, comportando l'inesistenza della decisione, fa sì che quest'ultima, risultando meramente apparente, non possa giovare dello scudo protettivo eretto dall'art. 137. Per questa ipotesi ricostruttiva, si dovrebbe dunque tenere distinto il caso di decisione (esistente ma) astrattamente *invalida*, che tuttavia si sottrae per disposto costituzionale alla sanzione della sua caducazione, da quello di decisione *inesistente*, come tale priva di copertura costituzionale. Il punto è però che, ammesso pure che le cose stiano come qui sono, in modo assai approssimativo, rappresentate, non si dispone di un criterio sufficientemente sicuro ed attendibile in applicazione del quale tracciare la linea divisoria tra i casi suddetti, al di fuori di talune evenienze, astrattamente ipotizzabili, in cui il dato della inesistenza balza agli occhi con singolare evidenza⁵.

Deve, ad ogni buon conto, aversi consapevolezza del fatto che entrambi i corni dell'alternativa suddetta fanno correre rischi assai gravi. La tesi d'ispirazione formale- astratta, infatti, portata fino alle sue ultime e conseguenti applicazioni, spiana la via all'autoritarismo esasperato ed incontrollabile della Corte, praticamente lasciata libera di fare ciò che vuole; l'altra tesi, che sollecita a far luogo all'analisi della struttura delle singole decisioni, ambientata ad un piano sostanziale, rischia di vanificare il senso complessivo della copertura dell'art. 137, l'esistenza dell'atto a conti fatti coincidendo con (o, comunque, rendendosi indistinguibile rispetto al)la validità dello stesso, sì da doversi quindi qualificare come tautologico e complessivamente inservibile il precetto costituzionale.

Come che sia di ciò, è certo che le pronunzie della Corte non possono essere portate alla cognizione di qualsivoglia altro giudice, mentre resta aperta la questione, cui si farà cenno a momenti, circa la loro idoneità ad esser causa di ricorso davanti alle Corti europee. Forse, ancora più complessa è, però, la questione riguardante la possibilità di un nuovo giudizio sulla medesima questione da parte della stessa Corte. Al di là dell'esito cui al riguardo dottrina e giurisprudenza corrente pervengono, l'una al piano teorico-ricostruttivo e l'altra con le sue professioni di principio di frequente ripetute, sta di fatto che, ricorrendo ad un uso

e incerta. Che però della parte motiva non possa farsi a meno in via generale è avvalorato, a tacer d'altro, da un uso inveterato in tal senso, una vera e propria consuetudine interpretativa o, forse, integrativa della Carta costituzionale.

⁵ Si pensi, ad es., alla irricognoscibilità della "decisione" a motivo della sua forma (un atto che non si autoqualifichi come ordinanza o sentenza...) ovvero della struttura interna (mancando nella sentenza la divisione tra il "ritenuto in fatto" e il "considerato in diritto"): una struttura che è, appunto, obbligata a conformarsi al "modello" per essa stabilito, ancorché esso risulti da metanorme non legislative ma consuetudinarie, dalla stessa Corte prodotte e da essa peraltro sistematicamente osservate.

sapiente della tecnica del *distinguishing* e ad altre tecniche ancora, a talune delle quali si accennerà più avanti, la Corte ha modo di tornare, volendo, a pronunziarsi sulla medesima questione, pur laddove poi dichiarare che la stessa non può essere accolta, proprio perché già... *rigettata*. Altro è però la “manifesta infondatezza” ed altra cosa la “inammissibilità” (o “manifesta inammissibilità”), la quale ultima soltanto si porrebbe in linea con l’indicazione data dall’ultimo comma dell’art. 137.

Il *punctum crucis* della questione ora nuovamente trattata sta però nel fatto che il modo migliore per garantire la certezza del diritto costituzionale parrebbe essere, a stare al disposto dell’art. 137, quello di far della Corte l’organo di chiusura del sistema, l’organo cioè che enuncia “verità” indiscutibili (al piano degli effetti giuridici) di diritto costituzionale.

Che la Corte sia stata pensata ed istituita allo specifico scopo di risolvere – come dice l’art. 134 cost. – “controversie” di diritto costituzionale (e, dunque, di dare certezza) non è da revocare in dubbio. Due avvertenze, tuttavia, subito si impongono prima di precisare meglio qual è il ruolo che la Corte può (e deve) svolgere a presidio, a un tempo, della integrità della Costituzione e della certezza del diritto costituzionale (che, poi, se ci si pensa, sono due modi diversi per dire la stessa cosa, ovverosia due profili diversi dell’unico volto costituzionale).

La prima è che, nel momento stesso in cui un organo (qui, la Corte) è visto come punto di chiusura dell’ordinamento, il rischio micidiale che si corre è quello di fare dell’organo stesso una sorta di anomalo, mostruoso *potere costituente permanente*, una volta che le sue decisioni siano le sole ad essere, per sistema, sottratte al controllo di qualsivoglia altro organo e, persino, a quello del loro stesso autore⁶.

V’è un solo modo – a me sembra – per parare (o, meglio, *tentare* di parare) fin dove possibile, alle condizioni oggettive di contesto, questo rischio; ed è quello di non far luogo ad una raffigurazione piramidale del sistema, con un vertice composto da una sola sede istituzionale, *quale che essa sia* (per la tesi ora fatta nuovamente oggetto di critico ripensamento, la Corte costituzionale). L’immagine più fedele sembra piuttosto essere

⁶ Torna qui a riproporsi l’inquietante dilemma di Giovenale su chi sia il custode dei custodi, a riguardo del quale può, volendo, vedersi quanto se ne dice nel mio *Il processo costituzionale come processo, dal punto di vista della teoria della Costituzione e nella prospettiva delle relazioni interordinamentali*, in *Riv. dir. cost.*, 2009, 125 ss., nonché in *“Itinerari” di una ricerca nel sistema delle fonti*, XIV, *Studi dell’anno 2010*, Torino 2011, 457 ss., spec. l’ult. §.

quella della rete, composta da Corti *tutte* su posizioni di parità – specchio, a sua volta, di una pari condizione delle Carte di cui le Corti stesse sono istituzionalmente garanti –, sollecitate pertanto a darsi mutuo sostegno ed a influenzarsi a vicenda, nel momento stesso in cui ciascuna di esse offre, per la propria parte, tutela – la massima consentita in ragione dei casi – ai diritti e, in genere, ai beni della vita costituzionalmente protetti.

Si tratta, in altri termini, di ammettere in premessa che le pronunzie del giudice delle leggi possano soggiacere a revisione, magari ad opera dello stesso giudice e per effetto di sopravveniente pronunzia di questa o quella Corte europea⁷. Il che vale come dire che lo stesso art. 137 può partecipare ad operazioni di bilanciamento in funzione della ottimale salvaguardia dei diritti, segnatamente col principio dell'apertura dell'ordine interno al diritto internazionale e sovranazionale.

La soluzione, al piano teorico, parrebbe essere di una semplicità disarmante, mentre è estremamente complicata al momento della sua traduzione nella pratica giuridica; ed è appunto quella di fissare ogni volta il più in alto possibile il punto di sintesi assiologica, ricercando dunque la tutela più adeguata, in ragione delle esigenze complessive del caso, agli interessi in campo⁸.

Si passa qui alla seconda avvertenza, che è nel senso di non perdere mai di vista che la certezza del diritto ha un senso, non meramente nominale o di facciata ma concreto, alla sola condizione che si converta e interamente risolva in *certezza dei diritti costituzionali*⁹. Solo in tal modo si coglie ed apprezza l'essenza stessa della Costituzione che, secondo la magistrale e tuttora insuperata sua definizione, di cui all'art. 16 della Dichiarazione del

⁷ Per l'ipotesi ricostruttiva ora ragionata, è poi da discutere se l'effetto stesso resti invariante per le due Corti ovvero se si configuri in termini diversi per ciascuna di esse.

La questione richiederebbe lunghi ed articolati ragionamenti dei quali, una volta di più, è altra la sede; e basti solo tenere a mente che, mentre le decisioni della Corte dell'Unione si considerano produttive di vere e proprie norme giuridiche di rango "paracostituzionale", le decisioni della Corte di Strasburgo non hanno (o non *avrebbero*...) la medesima natura ed efficacia. Di dubbia lettura è al riguardo la recente pronunzia della Consulta sulla procreazione eterologa ([ord. n. 150 del 2012](#)) che farebbe invero pensare che, dietro la restituzione degli atti alle autorità remittenti motivata con la sopravvenienza della decisione della Grande Camera su *S.H. ed altri c. Austria*, possa intravedersi l'implicita assimilazione della decisione stessa allo *ius superveniens*, quanto meno al piano degli effetti (se non pure a quello della natura giuridica).

⁸ Al criterio della tutela più "intensa" offerta ai diritti ha più volte fatto riferimento la giurisprudenza costituzionale, con specifico riguardo ai modi con cui possono comporsi i rapporti tra CEDU e diritto interno (v., part., [sent. n. 317 del 2009](#)).

⁹ Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi dal mio *Il giudicato all'impatto con la CEDU, dopo la svolta di Corte cost. n. 113 del 2011 ... ovvero sia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti*, Intervento alla Tavola rotonda su *Giudicato "europeo" e giudicato penale italiano*, in [www.rivistaaic.it](#), 2/2011 e in *Legisl. pen.*, 2/2011, 481 ss.

1789, si ha unicamente laddove si dia il riconoscimento (e, perciò, la tutela effettiva) dei diritti fondamentali.

La certezza del diritto in senso oggettivo, insomma, è funzione della certezza (e cioè dell'effettività) dei diritti soggettivi; e, solo perciò laddove riesca a tradursi in questa ed in essa per intero esaurirsi, acquista pratico senso e può dunque vantare tutela¹⁰.

3. La coerenza in funzione della certezza e le sue plurime espressioni, gli usi dei precedenti fatti nel corso delle esperienze della giustizia costituzionale, le tecniche decisorie adoperate per somministrare giustizia (con specifico riguardo ai giudizi secondo ragionevolezza)

Tutto ciò posto, non si discute che la Corte costituzionale, proprio a motivo del posto che detiene nel sistema e del ruolo che è chiamata a svolgere, debba offrire le massime prestazioni possibili al servizio della certezza del diritto.

Si tratta dunque di chiedersi come ciò possa e debba aversi.

La certezza ha molti volti e, perciò, molte espressioni; particolare significato è da assegnare al modo con cui essa si rende visibile e si apprezza attraverso la coerenza, una coerenza che non è solo interna alla singola pronunzia, *sincronica*, per cui fissate certe premesse del discorso ne vanno dati i lineari e conseguenti svolgimenti, ma che è anche (e, forse, soprattutto) *diacronica*, ciascuna pronunzia dovendosi legare alle precedenti, sì da comporre un "indirizzo" dotato di una sua propria complessiva connotazione, e, allo stesso tempo, preparare le successive, rendendo pertanto – *fin dove possibile* – prevedibili le future decisioni. *Fin dove possibile*, dal momento che è solo al mutare del contesto o – come a me

¹⁰ Assai istruttiva al riguardo la recente vicenda che ha portato alla dichiarazione (con [sent. n. 113 del 2011](#), appena richiamata) della incostituzionalità dell'art. 630 c.p.p. per la parte in cui non era in esso prevista la revisione del processo penale conseguente a pronunzia della Corte EDU che nel processo stesso abbia riscontrato una violazione della Convenzione. Senza, ovviamente, perdere di vista la peculiarità del caso e tenendo pertanto conto della necessità di pervenire a varie soluzioni con riguardo alla questione del superamento del giudicato interno contrario a CEDU, in ragione della varietà dei tipi di giudicato di volta in volta riguardati dalla pronunzia della Corte europea, non è senza significato che sia qui stata ammessa dal giudice delle leggi l'eventualità della revisione del processo, ancorché ormai definito con sentenza non riformabile, per sua natura servente la certezza del diritto, in nome del bisogno di dare adeguata tutela ai diritti, alla loro certezza appunto. Una coraggiosa indicazione, questa data dalla Corte, che non casualmente ha fatto specifico riferimento ai rapporti tra diritto interno e CEDU ma che, a mia opinione, possiede una più larga valenza al piano della teoria costituzionale.

piace dire – della *situazione normativa*, quale insieme di materiali normativi e fattuali che fa la singola “questione”, che può giustificarsi (e, alle volte, imporsi) il mutamento di giurisprudenza. Qualora invece quest’ultimo dovesse aversi ferme le condizioni oggettive di partenza, esso apparirebbe quale espressione di un potere autoritario ripugnante alla natura giurisdizionale (sia pure in un’accezione peculiare, comunque diversa da quella propria dei giudici comuni¹¹) dell’organo decidente: un potere in cui l’autorità si manifesta al massimo livello proprio grazie alla copertura di cui esso gode dall’ultimo comma dell’art. 137 cost.

Di qui il rilievo di prima grandezza giocato dalle tecniche con le quali la Corte dà forma alle proprie decisioni, il cui significato si fa viepiù complesso man mano che ne cresce col tempo il numero e se ne riscontra la varietà delle applicazioni ai casi.

Volendo semplificare al massimo, è da dire che nelle esperienze della giustizia costituzionale, più ancora che in quelle della giustizia comune, l’accumulo della giurisprudenza assume una duplice valenza: per un verso, è fattore di stabilizzazione della giurisprudenza stessa, chiamata costantemente a dover fare i conti con se stessa, coi propri precedenti; per un altro, però dà modo alla Corte di liberarsi dei precedenti stessi, specie appunto di quelli “scomodi”, a mezzo di un uso accorto ed incisivo allo stesso tempo di quella tecnica del *distinguishing*, alla quale si è dietro fatto cenno¹².

Ora, il fatto stesso della uniforme ripetizione nel tempo di una stessa tecnica, applicata in modo coerente ai medesimi casi, dà, senza dubbio, certezza¹³. E però – come si è dietro veduto – la *certezza del diritto in senso oggettivo* ha da convertirsi, nella misura massima

¹¹ Un confronto tra le esperienze dei giudizi comuni e quelle proprie della giustizia costituzionale volto a verificare se ed in che misura possano trapiantarsi a questa schemi d’inquadramento messi a punto per quelli è in AA.VV., *I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale*, a cura di E. Bindi-M. Perini-A. Pisaneschi, Torino 2008.

¹² Soccorre al riguardo l’uso sapiente della tecnica dell’autocitazione da parte della Corte, a riguardo della quale, per tutti, A. SAITTA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano 1996, spec. 160 ss.

¹³ Sul cruciale rilievo che è da assegnare al bisogno che sia costantemente preservata l’uniforme applicazione delle tecniche decisorie, con specifico riguardo a quelle di natura processuale, ha da tempo (e con dovizia di argomenti) insistito la migliore dottrina (per tutti, R. ROMBOLI, in molti scritti, tra i quali, *Diritti fondamentali, tecniche di giudizio e valore delle disposizioni processuali*, in AA.VV., *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, a cura dello stesso R., Torino 1994, 151 ss.; *Significati e valore delle disposizioni regolanti il processo davanti alla Corte costituzionale nei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale*, in *Quad. dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, 2/2002, 41 ss.; *Il diritto processuale costituzionale dopo la “svolta” degli anni 1987-1989*, in AA.VV., *La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta*, cit., 317 ss. Altre indicazioni in A. MORELLI, *L’illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela*, Soveria Mannelli 2008, 5 ss.).

Una significativa innovazione ad un canone riguardante il processo in via principale si è ora avuta con [sent. n. 142 del 2012](#).

consentita dalle circostanze, in *certezza dei diritti soggettivi*. Se ne ha che la riproposizione di pronunzie e, ancora di più, di “indirizzi” inadeguati a realizzare siffatta conversione, anziché esser fattore di certezza (nella sua più densa e genuina accezione), riproduce e perpetua un’iniziale incertezza in senso assiologico-sostanziale o, diciamo pure (e più semplicemente), *in senso costituzionale*.

L’ideale – com’è chiaro – è che si abbia, costantemente e al massimo grado, *certezza in senso oggettivo*, quale direttamente e linearmente discendente dalla fedeltà ai precedenti e dall’uso uniforme (“consuetudinario”, appunto) delle tecniche decisorie, e *certezza in senso soggettivo*, quale massima tutela possibile, alle condizioni di contesto, ai diritti e, in genere, ai beni della vita costituzionalmente protetti. Ove però ciò non si dimostri possibile, è il secondo corno dell’alternativa ad attrarre a sé la soluzione giusta, quella appunto conforme all’essenza della Costituzione quale sistema di diritti fondamentali riconosciuti e, di conseguenza, garantiti.

Il mutamento d’indirizzo, dunque, si giustifica (ed anzi s’impone) allo scopo di correggere un precedente indirizzo non orientato in modo fermo verso la Carta e i suoi valori e, perciò, di gettare le basi per la edificazione di un nuovo indirizzo connotato da siffatto orientamento, preconstituendosi le condizioni perché nel prossimo futuro possano convergere e tendenzialmente coincidere, immedesimandosi l’una nell’altra, la *certezza in senso oggettivo* e la *certezza in senso soggettivo*.

Fa bene la Corte a presentare i mutamenti d’indirizzo nel segno della sostanziale continuità: la forza delle tecniche decisorie di cui la stessa Corte s’è col tempo dotata sta proprio nella loro attitudine a comporsi in vere e proprie *consuetudini culturali* che, per il solo fatto di ripetersi con costanza (o, meglio, con *tendenziale* costanza) di caratteri, acquistano una *vis* persuasiva innegabile, alle volte per vero formidabile. Talora, però, il giudice è costretto a riconoscere che sta rinnegando se stesso, che ha dapprima “sbagliato” insomma. I ribaltamenti di giurisprudenza, laddove si rendano palesi al piano del merito delle soluzioni, vengono per norma “metabolizzati” senza soverchie difficoltà da parte del corpo sociale, così come dell’apparato governante, al di là di talune scomposte reazioni da parte di quest’ultimo che si sono occasionalmente avute e che tuttavia hanno sempre avuto

(ed hanno) breve durata. Più duri da digerire, invece, i ribaltamenti al piano delle tecniche, tant'è che essi sono comprensibilmente assai più infrequenti dei primi¹⁴.

Si hanno poi molti casi in cui non si è in presenza di un vero e proprio passaggio da una tecnica all'altra bensì della congiunta, sofferta convivenza di due tecniche reciprocamente alternative, messe in campo a seconda delle circostanze, senza che risulti poi sempre del tutto chiara la ragione che porta a preferire ora l'una ora l'altra.

Si pensi, ad es., all'uso in concreto fatto della tecnica dell'interpretazione conforme (a Costituzione, diritto internazionale, diritto sovranazionale) e del "diritto vivente", quale limite al potere di reinterpretazione dei testi di legge. Alle volte, la Corte dichiara di doversi arrestare davanti a quest'ultimo, preservando in tal modo l'equilibrio che essa stessa ha inteso definire nei suoi rapporti col giudiziario; altre volte, invece, pur convenendo a riguardo della esistenza di un "diritto vivente" incostituzionale, anziché dichiararlo tale, la Corte vi contrappone una sua proposta d'interpretazione conforme, con l'auspicio non taciuto che essa sia quindi raccolta dai giudici e si converta in una vera e propria consuetudine interpretativa, radicandosi ed affermandosi così in modo diffuso nella pratica giuridica.

Sono tutte queste (unitamente ad altre) delle tecniche interpretative che danno conferma del carattere misto – come suol dirsi – del nostro sistema di giustizia costituzionale, in perenne oscillazione tra il polo dell'"accentramento" e quello della "diffusione", con un *mix* di ingredienti interni che, a seconda delle congiunture e appunto delle tecniche di volta in volta adoperate, porta a far attrarre le singole esperienze ora più verso l'uno ed ora verso l'altro corno dell'alternativa, senza nondimeno che essi mai possano dirsi in tutto e definitivamente raggiunti.

Le tecniche – com'è chiaro – non sono mai "neutre" bensì funzionali agli interessi in gioco, al modo della loro composizione giudicata più conveniente a seconda dei casi.

¹⁴ Faccio solo un esempio, peraltro assai noto al riguardo, costituito dalla svolta avutasi nell'84, con la [sent. n. 170](#), a riguardo delle tecniche di composizione delle antinomie tra diritto comunitario e diritto interno. Il passaggio dal meccanismo del sindacato accentrato sulle questioni di "comunitarietà" a quello diffuso è accompagnato da queste parole: "La Corte è ora dell'avviso che tale ultima conclusione, e gli argomenti che la sorreggono, debbano essere riveduti. L'assetto della materia va invece lasciato fermo sotto altri profili, che non toccano il rapporto fra la regola comunitaria e quella posteriormente emanata dallo Stato" (punto 3 del *cons. in dir.*). Similmente, sempre in materia di rapporti col diritto dell'Unione, per ciò che attiene alla disponibilità, dichiarata dalla Corte nel 2008, all'uso dello strumento del rinvio pregiudiziale, per quanto circoscritto ai soli giudizi in via principale (e in relazione a questi ultimi, peraltro, più *predicato* che *praticato*...).

L'espressione maggiormente lampante di questo stato di cose si ha, forse, nei giudizi secondo ragionevolezza, per il modo con cui per il tramite di quest'ultima si fa luogo ad un bilanciamento degli interessi stessi aperto ad imprevedibili esiti.

Il punto in cui al massimo grado si coglie, a seconda dei casi, ora la certezza ora l'incertezza del diritto costituzionale (e dei diritti costituzionali) è proprio quello segnato dalla ragionevolezza.

La ragionevolezza, per una sua felice definizione¹⁵, è “principio architettonico del sistema”. Tutto si fa e senza sosta rinnova per il tramite di essa e nulla si sottrae alla sua opera qualificatoria. Così è pure per i “bilanciamenti”: tutti bilanciano, infaticabilmente ed a tutto campo, dal legislatore ai giudici, agli amministratori, ai privati. Non v'è scelta o azione che non possa dirsi l'esito di un bilanciamento, pur laddove quest'ultimo, distaccandosi dal suo significato letterale che evoca l'idea della paritaria composizione degli interessi in gioco, porti al pur momentaneo, integrale sacrificio di uno o più di essi al cospetto di altri giudicati meritevoli di prioritaria considerazione.

Ora, la ragionevolezza, in una delle sue molte forme espressive, è, a un tempo, coerenza della norma rispetto al “fatto” e rispetto ai valori. Una volta che di siffatta coerenza si abbia effettivo riscontro in una data esperienza di giustizia costituzionale, conseguendosi un equilibrio complessivamente appagante tra gli interessi costituzionalmente protetti e fissandosi pertanto il più in alto possibile il punto di sintesi tra i valori in campo, la certezza, nella sua duplice accezione (oggettiva e soggettiva) sopra detta, può dirsi soddisfacentemente salvaguardata. Il fatto è però che non vi sono, non possono esservi, modi standardizzati per l'uso della tecnica del bilanciamento e perciò, in buona sostanza, per l'apprezzamento della ragionevolezza della soluzione in concreto adottata.

Ancora una volta, la persuasività della singola decisione non dipende dal modo con cui si fa ricorso alla *logica formale-astratta* bensì dal modo con cui si ha riscontro della *logica del caso, secondo valore* (o, meglio, *sistema di valori*, dovendosi ogni volta guardare non già al singolo diritto o interesse in campo ma al complesso dei beni costituzionalmente protetti¹⁶).

¹⁵ L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005.

¹⁶ È ancora la giurisprudenza (specie nella già cit. [sent. n. 317 del 2009](#)) a dare l'indicazione di riguardare non già al singolo diritto (come, invece, vorrebbe la Corte EDU: E. LAMARQUE, *Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana*, in *Corr. giur.*, 7/2010, 955 ss., spec. 961) bensì al sistema dei diritti e, in genere, dei beni costituzionalmente protetti. Per il modo con cui si è fatto utilizzo della logica sistemica nella già cit. [sent. n. 113 del 2011](#), v., part., G. REPETTO, *Corte costituzionale e CEDU al tempo dei conflitti sistemici*, in *Giur. cost.*, 2/2011, 1548 ss.

Poiché, dunque, l'uso della ragionevolezza è, a conti fatti, imprevedibile, ecco che essa, pur dimostrandosi idonea a dare *in concreto* appagamento ai diritti, dovrebbe qualificarsi come lo “strumento” della giustizia costituzionale – se così vogliamo chiamarlo – foriero delle massime incertezze.

La scelta è, dunque, di campo, di metodo e – se vogliamo – di teoria della Costituzione, dell'“uso” che riteniamo giusto debba farsi di essa nelle pratiche giuridiche in genere (per ciò che qui specificamente importa, in quelle che prendono corpo presso la Consulta). Si tratta, insomma, di scegliere tra una *concezione procedurale* ed una *sostanziale* della giustizia: se, cioè, conti di più (o, addirittura, solo) il *risultato* ovvero il *modo* per raggiungerlo, laddove non si riesca ad averli entrambi nella identica misura, appieno. Resta, nondimeno, fermo che – secondo modello – la ricerca dell'*optimum* di giustizia ottenibile nel singolo caso non può prescindere dall'uso uniforme e coerente delle tecniche decisorie quale presupposto indefettibile del mantenimento della “giurisdizionalità” della funzione, parandosi in tal modo il rischio micidiale della innaturale commutazione della Corte nel massimo dei decisori politici.

È su questo terreno e nella cornice teorica ora sommariamente descritta che – come si avvertiva all'inizio di questa riflessione – si può avere riscontro della possibilità di avviare un proficuo dialogo con cultori di discipline diverse da quelle umano-sociali, in special modo coi matematici: un dialogo che sia davvero tale, non già una somma di monologhi incapaci di scambiarsi a vicenda suggestioni ed indicazioni.

4. Il caso definito da [Corte cost. n. 310 del 2010](#), le tecniche decisorie messe in atto, le aporie di costruzione rese manifeste dal loro non in tutto lineare e complessivamente appagante utilizzo

La pronuncia che ha dato lo spunto per queste notazioni non è, come si diceva, di certo tra quelle maggiormente degne di nota. Avverto subito di esser d'accordo sul verdetto emesso dalla Corte, che è di annullamento del disposto di cui all'art. 14, I c., del decreto legislativo n. 81 del 2008, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 123 del 2007 (in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), disposto modificato una prima volta con decreto-legge n. 112 del 2008 e quindi sostituito dal decreto

legislativo n. 106 del 2009. E lo sono per la elementare ragione che l'operazione di giustizia costituzionale ha per scopo quello di salvaguardare una posizione soggettiva gravemente esposta dalla disciplina caducata, senza che peraltro il suo sacrificio si giustificasse in un interesse della collettività preminente in sede di bilanciamento. Mi lasciano invece perplesso alcuni passaggi argomentativi della decisione, che considero alquanto sbrigativi e, in qualche punto, largamente carenti. Si ha quasi l'impressione che la Corte abbia considerato – come dire? – scontato l'esito dell'accoglimento, a motivo della palese incostituzionalità della norma oggetto della questione, sì da non giudicare necessario dotare la pronunzia di una estesa, adeguata motivazione.

La norma è censurata nella parte in cui sottrae i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale all'obbligo di motivazione prescritto, come si sa, in via generale dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (con le sole eccezioni dalla stessa legge tassativamente stabilite). Sottrazione che – dice la Corte – ridonda in violazione dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, principi generali – precisa il giudice delle leggi – volti a dare attuazione ai canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché ad assicurare la salvaguardia del diritto di difesa nei riguardi della stessa amministrazione. Ne risulta, inoltre, pregiudicata l'esigenza di conoscibilità dell'azione amministrativa, quale è appunto soddisfatta attraverso la motivazione.

Al piano delle tecniche decisorie, la pronunzia contiene più d'una conferma di taluni usi giurisprudenziali ormai radicati, una conferma che nondimeno prende corpo attraverso talune affermazioni non sorrette – come si diceva – da congrua motivazione.

Nulla da eccepire in merito alla prima tecnica, costituita dal trasferimento del giudizio dalla norma originariamente impugnata ad altra che la riproduce, “addirittura nella stessa formulazione letterale” (punto 3, *cons. in dir.*).

Condivisibile appare altresì essere la scelta di non dar modo alla parte costituitasi in giudizio di estendere i termini della questione rispetto al modo con cui la stessa è stata posta dal giudice *a quo*, in ispecie evocando in campo il parametro di cui all'art. 3 cost. (punto 4, *cons. in dir.*). La Corte si appella alla propria “giurisprudenza costante” sul punto; e i matematici s'interrogano circa la possibilità di dare una definizione rigorosa del sintagma. La domanda, una volta di più, non può avere risposta ad un piano di considerazioni d'ispirazione formale-astratta, vevoli cioè per ogni caso. Con specifico riferimento alla

questione ora discussa, sembra di poter concludere nel senso che l'esperienza in via generale avvalorata la giurisprudenza in parola; non fanno tuttavia difetto alcuni casi in cui di siffatta estensione si è avuta traccia, anche per autonoma iniziativa del giudice costituzionale, per quanto essa sia stata alle volte, per vero, abilmente mascherata, avendo la Corte affermato di voler dare l'*esatta* interpretazione dell'ordinanza di remissione; altre volte però (ed è un pratica risalente¹⁷) si è assistito alla pura e semplice aggiunta da parte della Corte di termini originariamente non contemplati nell'atto introduttivo del giudizio.

Carente o, diciamo pure, insussistente appare, invece, essere la motivazione a riguardo delle ragioni che inducono a respingere la richiesta dell'Avvocatura dello Stato tendente ad una dichiarazione d'inammissibilità della questione, l'eccezione apparendo al giudice costituzionale "priva di un adeguato apparato argomentativo" e, pertanto, non fondata (punto 5, *cons. in dir.*). Affermazioni "secche", quale questa, non sono – come si sa – infrequenti nella giurisprudenza; è però chiaro che la dichiarazione d'infondatezza di una domanda rivolta alla Corte priva della enunciazione dei motivi che la giustificano è essa stessa... *infondata*.

Carente, altresì, la motivazione sul punto relativo alla impossibilità di sottoporre la disposizione impugnata ad interpretazione conforme. La Corte si limita, infatti, a dichiarare essere "non implausibile" la conclusione cui è al riguardo pervenuta l'autorità remittente, che ha reso palese, "in forma implicita ma chiara, di non poter *ricercare* un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata" (semmai, di non averla *trovata*, dopo averla inutilmente cercata...).

A riguardo della dichiarazione del giudice *a quo* di "non manifesta infondatezza" della questione, i matematici si chiedono se possa darsene una "definizione rigorosa". Ancora una volta, deve però concludersi che una definizione generalmente valida non può esser data. Sia la dichiarazione che proviene dall'autorità remittente e sia pure quella di "manifesta infondatezza" non infrequentemente alla prima contrapposta dal giudice costituzionale, si presentano – come si sa – in forme assai varie e in gradi d'intensità parimenti, reciprocamente differenziati. La mia risposta sul punto è, dunque, nel senso che l'esperienza esprime una sua naturale refrattarietà a farsi ingabbiare dentro schemi troppo rigidi e stringenti, per quanto – qui come altrove – si farebbe forse maggiormente apprezzare lo

¹⁷ V., ad es., [sent. n. 120 del 1967](#), laddove la questione sollevata in relazione all'art. 3 è stata dalla Corte riconsiderata "in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, II c., della Costituzione".

sforzo che ci si attende possa essere prodotto sia “al basso”, da parte dei giudici comuni, che “all’alto”, presso la Consulta, di mettere ordine in una materia che sembra debordare ad ogni regola. Tutt’al più, parrebbe possibile solo andare alla ricerca delle più marcate linee di tendenza, espressive di vere e proprie *consuetudini culturali* nella maggior parte dei casi rispettate.

Due difficoltà tuttavia si danno a questo riguardo.

La prima, di fondo, è tipica di ogni forma di consuetudine, *culturale* o *normativa* che sia.

Soggiacendo anche le consuetudini alla regola della loro verifica a mezzo del criterio della media osservanza, si tratta infatti di stabilire come tenere distinto il caso che la consuetudine vi sia, ancorché risulti essere occasionalmente trasgredita, da quello in cui non vi sia o non vi sia ancora, a motivo del difetto dell’*usus*. Quando la consuetudine si articola ed esprime in forme assai varie, la soluzione della questione appare essere estremamente disagiata ed impegnativa, ed incerto è pertanto l’esito ricostruttivo in concreto raggiunto.

La seconda difficoltà sta poi nel fatto che, mentre le risposte della Corte si conoscono tutte (e, dunque, è possibile, sia pure con non poca fatica, tentare di far luogo alla loro sistemazione in un quadro di larga massima), di contro le risposte dei giudici comuni costituiscono ad oggi un sommerso praticamente inesplorato. Di tali giudici, infatti, si conoscono solo i casi che sono portati alla cognizione della Corte, non pure (se non assai di rado) quelli in cui l’istanza della parte volta ad avviare un nuovo giudizio di costituzionalità è seccamente respinta (appunto, a motivo della sua “manifesta infondatezza”). Si fa pertanto attendere un monitoraggio adeguato, che grazie agli strumenti informatici di cui ormai si dispone non dovrebbe essere particolarmente disagiata porre in essere, allo scopo di fare finalmente al riguardo chiarezza.

Quanto poi al verdetto della Corte, non si dimentichi quanto si è dietro rilevato in merito all’uso raffinato della tecnica dell’autocitazione da parte della stessa Corte, grazie al quale quest’ultima ha modo, volendo, di sottrarsi all’onere di dilungarsi in troppi e troppo articolati ragionamenti, liquidando in poche battute il caso (ad es., in considerazione della “manifesta infondatezza” della questione). Altre volte, invece, i ragionamenti si fanno allo scopo di mettere in evidenza che la questione stessa è, in realtà, nuova, come tale non “coperta” da un precedente imbarazzante¹⁸.

¹⁸ Mi rifaccio, ora, ai rilievi dietro svolti a riguardo dell’uso della tecnica del *distinguishing*.

Nel merito, non argomentata – come fanno giustamente notare i matematici – appare poi essere l’asserzione fatta dal giudice costituzionale secondo cui la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, unitamente al contrasto del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, “non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria” (punto 6.2, *cons. in dir.*).

Il punto di centrale rilievo è, ad ogni buon conto, quello relativo al rapporto tra l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e i principi di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, elusi dal mancato adempimento del primo. È singolare la circostanza per cui, a riguardo di esso, il giudice delle leggi non prenda in alcuna considerazione l’affermazione dell’autorità remittente (punto 2 del *ritenuto in fatto*), ripresa peraltro anche dalla parte privata (punto 3 del *ritenuto in fatto*), secondo cui l’obbligo in parola entrerebbe a comporre il “patrimonio costituzionale comune” dei Paesi membri dell’Unione europea, risultando addirittura esteso – come si sa – agli stessi atti normativi¹⁹.

Siffatta omissione potrebbe, invero, rinvenire giustificazione nella mancata denuncia degli artt. 11 e 117, I c., cost., per quanto sia cosa nota che la stessa Corte abbia non di rado fatto anche *motu proprio* richiamo a norme di origine esterna (e, segnatamente, dell’Unione europea, della CEDU e di altre Carte ancora), sia pure unicamente a rinforzo degli argomenti già adottati a dimostrazione della violazione di precetti costituzionali. Qui, poi, il riferimento al diritto sovranazionale era – come si diceva – espresso nell’ordinanza di rimessione e, dunque, non si vede francamente la ragione del fatto che se ne sia persa ogni traccia nel *considerato in diritto*.

La dimenticanza appare tanto più priva di ragione se si considera che, a differenza del trattato sull’Unione che fa esplicita menzione dell’obbligo di motivazione, la Carta costituzionale siffatta menzione non fa, pur desumendosene la esistenza dal “sistema” di cui agli artt. 97, 24 e 113. Eppure, proprio il richiamo alla giurisprudenza europea in fatto di motivazione degli atti dell’Unione avrebbe potuto offrire spunti di non secondario rilievo al giudice delle leggi ad ulteriore sostegno della tesi preferita.

¹⁹ Su *Il patrimonio costituzionale europeo* richiamo qui solo, con questo titolo, la nota opera di A. PIZZORUSSO (Bologna 2002).

5. *Una succinta notazione finale (ancora a riguardo del ruolo giocato dal “dialogo” tra le Corti a sostegno della parte motiva delle decisioni dalle stesse adottate)*

Si tocca qui con mano quanto si è poc’anzi detto a riguardo del significato posseduto dal dialogo intergiurisprudenziale quale “luogo” e strumento per la salvaguardia dei diritti fondamentali (e, in genere, degli interessi costituzionalmente protetti). Alle volte, il dialogo stesso – come si è fatto notare da alcuni scettici ad oltranza circa la possibilità che esso si instauri e svolga in modo proficuo²⁰ – rischia invero di tradursi in una somma di “monologhi”²¹.

Ora, il “distinguo” della Corte nazionale rispetto a quelle europee si capisce quando v’è appunto l’interesse alla reciproca differenziazione; quando però, come nel caso odierno, non si ha alcun conflitto ma un allineamento di posizioni, francamente si fatica a comprendere la ragione per la quale il giudice costituzionale abbia rinunciato ad avvalersi dell’argomento offertogli dall’autorità remittente, appoggiandosi dunque al convergente punto di vista della Corte dell’Unione, per quanto da questa riferito, com’è ovvio, ai soli atti dell’Unione stessa, non pure degli Stati. Tanto più inspiegabile siffatto atteggiamento se si considera che – come si diceva – nel trattato v’è una prescrizione espressa dell’obbligo di motivazione che fa invece difetto nella Carta costituzionale.

²⁰ Sul punto, le precisazioni di G.F. FERRARI, *Rapporti tra giudici costituzionali d’Europa e Corti europee: dialogo o duplice monologo?*, in AA.VV., *Corti nazionali e Corti europee*, a cura dello stesso F., Napoli 2006, spec. VII ss., nonché di G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti. Giudici, diritto straniero, comparazione*, Bologna 2010 e S. TROILO, *(Non) di solo dialogo tra i giudici vivranno i diritti? Considerazioni (controcorrente?) sui rapporti tra le Corti costituzionali e le Corti europee nel presente sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in www.forumcostituzionale.it.

²¹ Se n’è avuta, ancora di recente, testimonianza a riguardo della vicenda delle leggi d’interpretazione autentica, dove al tendenziale sfavore verso la loro adozione manifestato dalla Corte EDU ha fatto da contrappunto il parimenti tendenziale (ma opposto) orientamento del nostro giudice delle leggi, volto ad offrire loro benevola copertura, anche (e, forse, soprattutto) in considerazione del costo per l’erario pubblico che se ne sarebbe avuto a far propria l’opzione contraria al loro mantenimento (e però, allo stesso tempo, col costo di un sostanziale snaturamento, perlomeno in alcuni casi, dei connotati stessi dell’interpretazione, ancorché ad opera di un atto legislativo). Sulla vicenda in parola, tra i molti commenti, M. MASSA, *Agrati: Corte europea vs. Corte costituzionale sui limiti alla retroattività*, e il mio, *Ieri il giudicato penale, oggi le leggi retroattive d’interpretazione autentica, e domani? (a margine di Corte EDU 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia)*, entrambi in www.forumcostituzionale.it, e in *Quad. cost.*, 3/2011, rispettivamente, 706 ss. e 709 ss.; V. DE MICHELE, *Le vicende del personale Ata trasferito allo Stato dopo le giurisdizioni superiori tornano al vero giudice: quello comune “europeo” che decide nel merito*, in www.europeanrights.eu, 14 marzo 2012; R. CAPONI, *Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra le Corti*, in corso di stampa in *Giur. cost.* e, nella stessa *Rivista*, ancora M. MASSA, *Difficoltà di dialogo. Ancora sulle divergenze tra Corte costituzionale e Corte europea in tema di leggi interpretative*.

Risulta pertanto avvalorato un esito di cui si hanno molte testimonianze nelle esperienze della giustizia costituzionale, vale a dire che alle volte una causa giusta riceve un cattivo patrocinio o, comunque, è difesa in un modo non del tutto appropriato. Il carattere assai sbrigativo della parte motiva della decisione qui succintamente annotata, con le carenze dalla stessa esibite e i suoi approssimativi e non in tutto lineari svolgimenti, torna a riproporre in modo prepotente la questione di ordine generale inizialmente trattata, in relazione cioè a come debba essere considerata una decisione dotata di motivazione insufficiente.

Al di là dei profili di stretto diritto che ricadono sotto l'ombrello protettivo dell'ultimo comma dell'art. 137, rimane sul tappeto la questione cruciale della legittimazione della Corte. Una questione che si apre, lungo l'asse che collega la nostra Corte alle altre, ad esiti a doppio verso di marcia, potendo le pronunzie dell'una Corte e l'intero indirizzo dalle stesse formato avere ora conferma ed ora invece smentita dal confronto con le pronunzie e gli indirizzi delle Corti restanti. È interesse di tutte tentare di convergere a vicenda, senza per ciò abdicare né alla loro peculiare natura ed istituzionale missione né alle specificità del contesto e dell'ordinamento di appartenenza, perché alla lunga la differenziazione o, diciamo pure, il conflitto si rivelerebbe perdente per ciascuna Corte. È questa, dunque, la via che esse sono chiamate a battere per rendere ancora più salde le proprie decisioni e concorrere all'ulteriore avanzata del processo d'integrazione sovranazionale, ciascuna Carta e ciascuna Corte costituzionale (*in senso materiale*, comprensivo dunque delle Carte dei diritti e delle Corti che ne sono garanti²²) richiedendo di appoggiarsi alle altre e di trarre da esse la linfa vitale per la propria incessante alimentazione e rigenerazione: sempre e soltanto al servizio di taluni bisogni elementari dell'uomo che, nel presente contesto segnato da una crescente interdipendenza degli ordinamenti, solo dallo sforzo congiunto prodotto a plurimi livelli istituzionali possono essere convenientemente e, sia pure alle difficili condizioni oggettive date, sufficientemente appagati.

²² Della tendenza delle Corti europee a conformarsi in modo crescente quali Corti costituzionali, senza con ciò abdicare alla propria originaria, peculiare connotazione, ha trattato con numerose ed approfondite analisi spec. O. POLLICINO, del quale v., di recente, *Unione europea e CEDU: analisi comparata della genesi e dei primi sviluppi della rispettiva azione, con particolare riferimento alla tutela dei diritti fondamentali*, in www.forumcostituzionale.it. V., inoltre, O. POLLICINO-V. SCJARABBA, *Tratti costituzionali e sovranazionali delle Corti europee: spunti ricostruttivi*, in AA.VV., *L'integrazione attraverso i diritti. L'Europa dopo Lisbona*, a cura di E. Faletti-V. Piccone, Roma 2010, 125 ss.